



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE**

Decreto Rettorale n. 564

**IL RETTORE**

- VISTO lo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l'art. 36 ("Centri interdipartimentali di ricerca");
- VISTO il decreto Rettorale del 8.5.2007 n. 29, con il quale è stato costituito il "Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Sicurezza", nonché il decreto rettorale del 30.7.2007, con il quale è stato emanato il Regolamento di funzionamento del suddetto Centro di Ricerca e s.m.i., da ultimo con il Decreto n. 42 del 24.06.2011;
- VISTO quanto deliberato dalla Giunta del CRIS del 19.12.2012, in merito alle modifiche del suddetto Regolamento, principalmente in relazione al nuovo assetto dipartimentale;
- VISTA la rinuncia all'adesione al Centro in parola da parte del Dipartimento di Economia "Marco Biagi";
- RITENUTO nelle more della generale revisione dei Regolamenti dei Centri interdipartimentali di ricerca, di procedere a formalizzare tali modifiche deliberate dalla Giunta, adeguando il testo del Regolamento alle modifiche statutarie e dipartimentali intervenute, salva successiva ratifica degli organi accademici;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Il Regolamento del "Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi", in breve "CRIS", e in inglese "Interdepartment Research Center on Safety and Security" è modificato come segue, relativamente agli articoli: 1, 4, 5, 7, 8, , nonché agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 (soppressi nella precedente formulazione):

**Regolamento del**

**"Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi" (CRIS)**

**- Articolo 1 -Istituzione**

E' istituito, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il **Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi**, di seguito indicato come **CRIS**, e in inglese **Interdepartment Research Center on Safety**



***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE***

**and Security**, promosso dai Dipartimenti di Educazione e Scienze Umane, di Giurisprudenza, di Ingegneria “Enzo Ferrari”, di Scienze Chimiche e Geologiche, di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, di Scienze della Vita.

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

**- Articolo 2 – Finalità**

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il CRIS promuove e coordina studi e ricerche intersettoriali nel campo della sicurezza fisica (*security*), logica (*information security*) e sul lavoro (*safety*) con particolare attenzione alle tecnologie ICT, ai rischi geologici, ambientali e materiali, alla percezione e valutazione del rischio, alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro, alle nuove sfide che le società multi-culturali sono chiamate ad affrontare, nonché ai problemi normativi ed economici ad essi collegati. A tal fine, il CRIS promuove iniziative scientifiche, formative e divulgative atte a favorire collaborazioni, trasferimenti tecnologici e sensibilizzazioni interdisciplinari.

Il CRIS coordina e partecipa a programmi di ricerca in collaborazione con altri Atenei, Enti pubblici e organizzazioni private nazionali e internazionali; promuove l'organizzazione di master, corsi di specializzazione, seminari e convegni; favorisce e sostiene economicamente la pubblicazione di lavori scientifici, relazioni di ricerca e materiale divulgativo; cura il trasferimento tecnologico e l'innovazione di processo verso le aziende.

Il CRIS può altresì ricevere incarichi per attività di servizi, di consulenze e di ricerca sulla base di contratti e convenzioni connessi alle tematiche di sicurezza.

**- Articolo 3 – Sede e dotazione di personale del CRIS**

Il CRIS, in via temporanea, ha la propria sede amministrativa e contabile presso la struttura amministrativa del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

Per lo svolgimento delle sue attività il CRIS si avvale di personale assegnato dall'Università.

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE***  
**- Articolo 4 – Adesioni al CRIS**

Aderiscono al CRIS:

- a)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ai Dipartimenti e Centri di Servizio componenti del CRIS, la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta del CRIS;
- c)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ad altri Dipartimenti e Centri di Servizio che svolgono attività in settori connessi a quelli di cui art. 2, ammessi ad aderire al CRIS a titolo individuale, la cui richiesta di adesione sia stata approvata dalla Giunta del CRIS, previo nulla osta del Dipartimento di afferenza.
- d)- gli studiosi di rilevante statura scientifica o elevata competenza tecnica, i rappresentanti di Enti pubblici e imprese private che ne facciano richiesta o in seguito ad invito da parte della Giunta.

Oltre ai Dipartimenti di cui all'Art. 1, altri Dipartimenti interessati ad aderire al CRIS possono inviare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del CRIS, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da specifiche attività di ricerca svolte o che si intendono svolgere nell'ambito della sicurezza. Sulla richiesta di partecipazione deliberano il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere della Giunta del CRIS.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione al CRIS inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore e al Direttore del CRIS.

**- Articolo 5 – Organi del CRIS**

Sono organi del CRIS:

- a)- il Direttore;
- b)- la Giunta dei Rappresentanti;
- c)- il Consiglio.



***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE***  
**- Articolo 6 – Direttore del CRIS**

Il Direttore è eletto dalla Giunta del CRIS, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori ordinari che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al CRIS, il professore decano del CRIS convoca la Giunta del CRIS per l'elezione del nuovo Direttore.

**- Articolo 7 – Attribuzioni del Direttore**

Il Direttore ha la rappresentanza del CRIS, presiede la Giunta, e cura l'esecuzione dei deliberati. Inoltre,

- a) promuove e gestisce le attività del CRIS e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b) propone il piano annuale delle ricerche del CRIS ed eventuali programmi in comune con Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altre Università italiane o straniere, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre fondazioni e istituzioni scientifiche, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;
- c) nel caso in cui il CRIS partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi, il personale e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività;
- d) convoca e presiede la Giunta del CRIS, curando l'attuazione delle delibere;
- e) designa, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al CRIS, un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE***

- f) assume per conto del CRIS tutti gli impegni, stipulando relativi contratti nei limiti delle norme contabili e amministrative dell'Ateneo;
- g) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito delle attività del CRIS;
- h) predispose entro il quindici marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del CRIS e, previa approvazione della Giunta del CRIS, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
- i) predispose entro il quindici dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e, previa approvazione della Giunta del CRIS, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
- j) mette a disposizione del personale del CRIS i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione;
- k) predispose una relazione annuale sui risultati delle attività del CRIS che viene illustrata alla Giunta e al Consiglio;
- l) cura la redazione di una relazione triennale che, previa approvazione della Giunta del CRIS, è trasmessa al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;
- m) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro serve per il buon funzionamento del CRIS, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

**- Articolo 8 – Giunta dei Rappresentanti**

La Giunta dei Rappresentanti è costituita da:

- a)- il Direttore del CRIS che lo presiede;
- b)- il Vice-Direttore;

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE***

- c)- uno rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti e dei Centri di Servizio che afferiscono al CRIS, designati dai rispettivi Consigli; nel caso in cui più di 10 persone di uno stesso Dipartimento o Centro di Servizio afferiscano al CRIS, tale Dipartimento o Centro ha la facoltà di designare due rappresentanti;
- d)- un rappresentante del personale tecnico/amministrativo eletto tra il personale afferente al CRIS.

Il Segretario amministrativo del CRIS fa parte della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante. Non ha diritto di voto qualora non svolga il ruolo di rappresentante del personale tecnico/amministrativo.

I componenti della Giunta restano in carica per tre anni accademici. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente della Giunta, il Direttore provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione e il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

**- Articolo 9 – Attribuzioni della Giunta dei Rappresentanti**

La Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- a)- approva l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio del CRIS per le sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b)- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta, il Regolamento del CRIS ed eventuali modifiche;
- c)- approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati dal Regolamento Generale di Ateneo per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d)- elegge il Direttore del CRIS secondo le modalità di cui all'art. 157 (Il Direttore dei Centri) del Regolamento Generale di Ateneo;
- e)- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, predisposti annualmente dal Direttore e dal Segretario Amministrativo entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE***

- f)- definisce le linee di sviluppo scientifiche del CRIS mediante l'attivazione o modifica di Unità Operative, nominando il Responsabile di Unità Operativa tra i componenti del CRIS, e attribuendo compiti e relative allocazioni di risorse;
- g)- delibera la cooptazione nel CRIS di eminenti studiosi e di noti esperti del settore sicurezza e delibera l'accettazione di rappresentanti di Enti pubblici e imprese private che ne facciano richiesta; questi risulteranno afferenti al CRIS e possono partecipare alle riunioni del Consiglio,
- h)- esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del CRIS;
- i)- per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, la Giunta del CRIS esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

**- Articolo 10 – Convocazione della Giunta e verbali**

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti della Giunta.

La Giunta è convocata dal Direttore almeno tre volte ogni anno:

- entro il trentuno marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- entro il trenta giugno per approvare i programmi di sviluppo;
- entro il quindici dicembre per discutere e approvare il bilancio preventivo.

La Giunta è convocata dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze della Giunta del CRIS si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto di Ateneo.



## ***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE***

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo. I verbali sono resi pubblici tramite pubblicazione nella Intranet del sito Web del CRIS.

### **- Articolo 11 – Consiglio del CRIS**

Il Consiglio del CRIS è costituito da tutto il personale interno ed esterno che afferisce o opera all'interno del CRIS. E' presieduta dal Direttore del CRIS.

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta e, comunque, almeno una volta all'anno, per la presentazione del bilancio consuntivo e della relazione delle attività annuali consuntive e preventive.

Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio del CRIS si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto.

### **- Articolo 12 – Inventario**

Il materiale inventariabile acquistato dal Direttore e da assegnatari di fondi amministrati dal CRIS viene registrato sull'inventario generale del CRIS. Fanno eccezione i materiali inventariabili acquistati con fondi di Enti per i quali sia richiesto un apposito inventario.

### **- Articolo 14 – Risorse finanziarie**

I fondi a disposizione del CRIS per il funzionamento di esso deriveranno:

- a)- da finanziamenti che potranno pervenire al CRIS da Ateneo, Dipartimenti, Ministeri, Regione, Fondazioni, Aziende o altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- b)- da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al CRIS, relativi esclusivamente ad attività del CRIS stesso.





*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  
CONTRATTI E GARE*

**- Articolo 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.

**Articolo 2**

Il presente regolamento sarà sottoposto in ratifica agli Organi Accademici nella prima seduta utile. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Prot. 164503  
Modena, li 3.10.2018

IL RETTORE  
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)